



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## DELEGAZIONE PROVINCIALE di FOGGIA

VIA L. TREGGIARI, 20 – 71100 FOGGIA  
TEL- 0881/639409 – FAX 0881/666580  
sito internet : [www.figcpuglia.it](http://www.figcpuglia.it) - [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
E-MAIL: [cplnd.foggia@figc.it](mailto:cplnd.foggia@figc.it)  
Servizio "PRONTO AIA"  
SETTORE GIOVANILE 334.5955226  
3^ CATEGORIA 338.4547608  
PRESIDENTE SEZIONE 335 /6278002

Stagione Sportiva 2009/2010

# Comunicato Ufficiale N° 02 del 20/07/2009

## 1. C O M U N I C A Z I O N I

Comunicazioni della F.I.G.C.

### **(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 137/A DEL 5 MAGGIO 2009)**

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010.

#### **1. Variazioni di tesseramento**

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

##### a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2010.

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.



b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:

- da *mercoledì 1° luglio 2009 a mercoledì 31 marzo 2010 (ore 19.00)*

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Divisione e richiedere il conseguente tesseramento:

- da *mercoledì 1° luglio a venerdì 31 luglio 2009 (ore 19.00)* - autonoma sottoscrizione
- da *sabato 1° agosto a lunedì 31 agosto 2009 (ore 19.00)* – con consenso della società dilettantistica
- da *giovedì 7 gennaio a lunedì 1° febbraio 2010 (ore 19.00)* – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

**2. Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti**

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da *mercoledì 1° luglio a venerdì 18 settembre 2009 (ore 19.00)*

b) da *martedì 1° dicembre a giovedì 17 dicembre 2009 (ore 19.00)*

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.



### **3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione**

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da mercoledì 1° luglio a lunedì 31 agosto 2009 (ore 19.00)

b) da giovedì 7 gennaio a lunedì 1° febbraio 2010 (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

### **4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione a società dilettantistiche**

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, 1^ e 2^ Divisione a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da mercoledì 1° luglio a lunedì 31 agosto 2009 (ore 19.00)

b) da giovedì 7 gennaio a lunedì 1° febbraio 2010 (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

### **5. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale**

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:

- da mercoledì 1° luglio a giovedì 31 dicembre 2009 (ore 19.00)



Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest'ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, sempre ch  lo stesso pervenga entro l'11 gennaio 2010.

## **6. Calciatori stranieri provenienti o provenienti da Federazione estera**

La societ  di Lega Nazionale Dilettanti pu  tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero proveniente o proveniente da Federazione estera purch  sia documentato quanto previsto dall'art. 40, comma 11, punto 1) e 2), delle N.O.I.F..

La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento   stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

In virt  delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all'art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello status e transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono essere acquisiti in prestito da societ  dilettantistiche.

## **7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari**

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

### **a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)**

Le liste di svincolo da parte di societ  dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da *mercoled  1 luglio a venerd  16 luglio 2009* (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Liste di svincolo suppletive

- da *marted  1  dicembre a venerd  17 dicembre 2009* (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2009.

### **b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)**

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della societ  dal Campionato di 2^ Divisione al Campionato Nazionale Dilettanti, pu  essere sottoscritto:

- da *mercoled  1  luglio a luned  31 agosto 2009* (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione



- da *giovedì 7 gennaio a lunedì 1° febbraio 2010* (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2010 (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2010.

**TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"**

Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, i Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che

**COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

**STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 2 DEL 1° LUGLIO 2009**

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

Si rendono noti di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2009/2010:

**STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DEL 1° LUGLIO 2009**

dal	9	agosto	2009	ore 16.00
dal	20	settembre	2009	ore 15.30
dal	25	ottobre	2009	ore 14.30
dal	7	febbraio	2010	ore 15.00
dal	28	marzo	2010	ore 16.00
dal	2	maggio	2010	ore 16.30

Il Comitato Interregionale, le Divisioni e i Comitati Regionali della L.N.D., sono peraltro autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell'inizio dei Campionati.



## **STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 4 DEL 1° LUGLIO 2009**

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato il Regolamento della Coppa Italia relativo alla Stagione Sportiva 2009 – 2010, di seguito specificato:

La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2009/2010 la XLV<sup>a</sup> Edizione della Coppa Italia Dilettanti riservata alle Società partecipanti ai seguenti Campionati:  
*Campionato Nazionale Serie D*  
*Campionati di Eccellenza e Promozione*  
La manifestazione sarà organizzata secondo il presente regolamento.

### **ART. 1**

#### **PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE**

Alla competizione sono iscritte d'ufficio tutte le squadre componenti l'organico dei suddetti campionati, fatta salva la facoltà data ai Comitati Regionali di organizzare nel proprio ambito, la Coppa Italia differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e Promozione

### **ART. 2**

#### **FORMULA**

La competizione per la stagione sportiva 2009/2010, si svolgerà secondo la seguente formula:

##### **a) Società Campionato Nazionale Serie D**

Tutti i turni della manifestazione verranno organizzati dal Comitato Interregionale secondo la formula dallo stesso stabilita.

##### **b) Società di Eccellenza e Società di Promozione**

La prima fase della manifestazione sarà organizzata dai singoli Comitati Regionali secondo la formula ritenuta più opportuna dai Comitati stessi.

Questi ultimi dovranno segnalare, improrogabilmente entro e non oltre il 22 febbraio 2010 alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, la Società qualificata alla fase nazionale che dovrà necessariamente appartenere al Campionato di Eccellenza.

Alle due finaliste delle fasi regionali verranno riconosciuti i seguenti premi:

- trofeo Campione Regionale Coppa Italia, (alla prima classificata), e trofeo (alla seconda classificata)
- n° 25 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre.

### **ART. 3**

#### **PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI**

Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima.



Le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati Regionali, dovranno necessariamente essere Società del Campionato di Eccellenza.

Si precisa peraltro che per l'Attività di Coppa Italia è data facoltà di applicare le stesse norme d'impiego di "calciatori giovani" stabilite dalla L.N.D. e dai rispettivi Comitati Regionali e del Comitato Interregionale, per le gare di Campionato.

Nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si svolgono in ambito nazionale, le Società hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce d'età:

**1 nato dall'1.1.1990 in poi**

**1 nato dall'1.1.1991 in poi**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

#### **ART. 4**

#### **SOSTITUZIONE CALCIATORI**

Nel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di tre calciatori secondo quanto previsto dall'art. 74, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

#### **ART. 5**

#### **SVOLGIMENTO FASE NAZIONALE**

La fase nazionale si svolgerà secondo la seguente formula:

Le 19 squadre qualificate al termine delle singole fasi regionali verranno suddivise in otto raggruppamenti così stabiliti:

- tre formati da tre squadre che si incontreranno in gare di sola andata;
- cinque formati da due squadre che si incontreranno in gare di andata e ritorno.

Le rispettive composizioni saranno stabilite in base a criteri di prossimità geografica, tenuto conto anche della facilità di collegamento fra le sedi in cui si svolgono gli incontri.

Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno ai quarti di finale: alle successive fasi di semifinale e finale verranno ammesse le squadre che avranno superato il turno immediatamente precedente.

Per i quarti e le semifinali è previsto lo svolgimento di gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta; gli abbinamenti saranno sempre stabiliti in base alla prossimità geografica fra le sedi delle società interessate, tenuto anche conto della facilità di collegamento.

Nella gara unica di Finale (che si disputerà a Roma), in caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente si darà luogo alla effettuazione dei tempi supplementari con eventuali calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle Regole di Gioco.

Per quel che concerne l'ordine di svolgimento delle gare della prima fase, si procederà ad apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.; per i turni successivi viene fin d'ora stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. Nel caso che entrambe le



squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D..

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2009/2010 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2010/2011.

Qualora tale squadra avesse acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

Nell'ipotesi, infine, in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, avessero già acquisito per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della stagione sportiva 2009/2010 venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

## **ART. 6**

### **ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA**

L'organizzazione della manifestazione è demandata al Comitato Interregionale per la fase Interregionale, a ciascun Comitato Regionale per le fasi regionali, alla segreteria della Lega Nazionale Dilettanti per la Fase Nazionale della competizione.

La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento del Comitato Interregionale, per le gare relative alle Società dell'Interregionale, mentre per le gare relative alle Società di Eccellenza e Promozione, relative alle fasi regionali, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari dei relativi Comitati Regionali.

## **ART. 7**

### **DISCIPLINA SPORTIVA DELLA FASE NAZIONALE**

Per la fase Nazionale, invece, relativa alle gare delle Società di Eccellenza, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento della Lega Nazionale Dilettanti.

In relazione a quanto precede, considerato che la manifestazione in questa fase assume fisionomia e carattere sostanzialmente diversi (trattasi infatti di attività comunque svolta in ambito nazionale), ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme di carattere generale del Codice di Giustizia Sportiva e non quelle previste per le attività che si svolgono in ambito regionale di cui agli articoli 44, 45 e 46, del medesimo Codice.

Le tasse reclamo sono fissate in Euro 100,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo Nazionale e in Euro 180,00 per quelli proposti alla Corte di Giustizia Federale.

Poiché, peraltro, si tratta di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le procedure particolari che verranno impartite dalla F.I.G.C. con apposito Comunicato Ufficiale.

## **ART. 8**

### **CAMPI E ORARI**



Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all'inizio della stagione dalla L.N.D., salvo variazioni stabilite dalla Segreteria della Lega stessa.

## **ART. 9**

### **ARBITRI**

Gli arbitri, designati direttamente dalla C.A.N.D, saranno di regione diversa da quella delle squadre in gara; per le gare delle fasi regionali gli arbitri saranno designati dai C.R.A. e quindi dovranno provenire dalla stessa regione delle Società.

Per tutte le gare saranno designati assistenti arbitrali ufficiali.

## **ART. 10**

### **NORME DI SVOLGIMENTO –GRADUATORIE**

#### a) Triangolari

- La squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio a cura della Segreteria della L.N.D., così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra la due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine:

- *dei punti ottenuti negli incontri disputati;*
- *della migliore differenza reti;*
- *del maggiore numero di reti segnate;*

Persistendo ulteriore parità o nell'ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.

#### b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà a fare eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

## **ART. 11**

### **RINUNCIA A GARE**

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di minimo 2000,00 Euro. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l'art. 17, del C.G.S..



## **ART. 12**

### **EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI**

Le sanzioni dell'ammonizione inflitte dagli Organi Disciplinari della L.N.D. in relazione alle gare della fase nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati Regionali.

Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residue dalla fase precedente quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 22, commi 3 e 6, del C.G.S..

## **ART. 13**

### **APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D.

### **STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 1° LUGLIO 2009**

Si comunica il programma relativo alle manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D. nella Stagione Sportiva 2009-2010, segnatamente gli spareggi tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza Regionali, la Fase Finale della Coppa Italia, la Fase Finale del Torneo Juniores e il Torneo delle Regioni.

<b>DATA</b>	<b>SECONDE CLASSIFICATE ECCELLENZA</b>	<b>TORNEO JUNIORES</b>	<b>COPPA ITALIA CALCIO A 11</b>	<b>TORNEO DELLE REGIONI</b>
<b>Mercoledì 10-03-2010</b>			<b>1<sup>a</sup> fase triangolare ottavi andata</b>	<b>dal 26 marzo 2010 (arrivo Rappresentative) al 5 aprile 2010 (finali)</b>
<b>Mercoledì 17-03-2010</b>			<b>1<sup>a</sup> fase triangolare ottavi ritorno</b>	
<b>Mercoledì 24-03-2010</b>			<b>1<sup>a</sup> fase triangolare</b>	
<b>Mercoledì 7-04-2010</b>			<b>Quarti di andata</b>	
<b>Mercoledì 14-04-2010</b>			<b>Quarti di ritorno</b>	
<b>Mercoledì 21-04-2010</b>			<b>Semifinali andata</b>	
<b>Mercoledì 28-04-2010</b>			<b>Semifinali ritorno</b>	
<b>Mercoledì 5-05-2010</b>			<b>FINALE</b>	
<b>Sabato 15-05-2010</b>		<b>1<sup>a</sup> fase triangolare ottavi andata</b>		
<b>Mercoledì 19-05-2010</b>		<b>1<sup>a</sup> fase triangolare Ottavi ritorno</b>		
<b>Sabato 22-05-2010</b>		<b>1<sup>a</sup> fase triangolare</b>		
<b>Domenica 23-05-2010</b>	<b>1<sup>o</sup>t. gara andata</b>			
<b>Mercoledì 26-05-2010</b>		<b>Quarti andata</b>		
<b>Sabato 29-05-2010</b>		<b>Quarti ritorno</b>		
<b>Domenica 30-05-2010</b>	<b>1<sup>o</sup>t. gara ritorno</b>			
<b>Sabato 5-06-2010</b>		<b>Semifinali andata</b>		
<b>Domenica 6-06-2010</b>	<b>2<sup>o</sup>t. gara andata</b>			
<b>Mercoledì 9-06-2010</b>		<b>Semifinali ritorno</b>		
<b>Sabato 12-06-2010</b>		<b>FINALE</b>		
<b>Domenica 13-06-2010</b>	<b>2<sup>o</sup>t. gara ritorno</b>			



## **STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 1° LUGLIO 2009**

Si comunica che la L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2009/2010, gli importi relativi ai sottoelencati stampati:

- TESSERA RICONOSCIMENTO CALCIATORI	Euro 2,60;
- TESSERA IMPERSONALE	Euro 4,00;
- TESSERA ADDETTO ALL'ARBITRO	Euro 3,50.

## **STRALCIO CIRCOLARE N. 1 DEL 1° LUGLIO 2009**

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta l'attività agonistica ufficiale organizzata nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2009-2010, dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2010.

**Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Direttivo della L.N.D.**

## **STRALCIO CIRCOLARE N. 2 DEL 1° LUGLIO 2009**

E' stata stipulata una convenzione tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le società e le associazioni sportive dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

La convenzione di cui alla presente Circolare è valida per le stagioni sportive 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012.

## **STRALCIO CIRCOLARE N. 3 DEL 1° LUGLIO 2009**

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con le Emittenti private Radiotelevisive per la stagione sportiva 2009-2010, fatte salve le direttive in merito emanate dalla Lega stessa per l'attività del Comitato Interregionale:



- a) Le Emittenti Radiotelevisive private, che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D., dovranno inoltrare una richiesta scritta alla rispettiva Divisione o al Comitato competente, che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della corrente stagione sportiva 2009-2010.
- b) Le Emittenti Radiotelevisive private che intendono richiedere il nulla-osta in questione per la stagione sportiva 2009/2010 dovranno inviare alla rispettiva Divisione o al Comitato competente la documentazione prevista dal Regolamento che si allega, unitamente alla copia del Regolamento stesso, debitamente sottoscritto per accettazione.
- c) Per accedere agli stadi, ai soli fini dell'esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti Radiotelevisive private in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Divisione o dal Comitato dovranno far pervenire alla società organizzatrice dell'incontro, partita per partita, una richiesta scritta almeno quattro giorni prima della data fissata per l'incontro. Pertanto, il rilascio della necessaria autorizzazione per l'effettuazione dell'esercizio della cronaca radiotelevisiva è demandato alla competenza delle singole società.

Le società potranno negare l'autorizzazione all'esercizio di tale diritto a quelle Emittenti che non saranno in possesso del previsto nulla-osta rilasciato dalle Divisioni o dal Comitato oppure nei casi in cui l'Emittente stessa, in precedenti occasioni, non si fosse attenuta al rispetto dei limiti di tre minuti primi per ciascuna gara, fissati per l'esercizio del diritto di cronaca.

- d) Le società potranno concedere ad Emittenti televisive private i diritti di trasmissione delle intere partite, fermo restando che l'autorizzazione potrà essere concessa dietro corrispettivo e comunque sempre per trasmissioni in differita nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato Regolamento.

Tali diritti potranno essere concessi anche per l'intera stagione sportiva ma dovranno riguardare unicamente le gare interne organizzate dalla società per la quale la singola emittente abbia ottenuto l'autorizzazione, con esclusione pertanto delle gare che la stessa disputerà in trasferta in quanto organizzate da altra società.

Nel diritto di trasmissione non potrà essere prevista la clausola di cessione a terzi dei filmati delle partite.

Le società interessate che abbiano a constatare che le Emittenti Radiotelevisive non si attengono alle disposizioni relative ai limiti fissati per l'esercizio del diritto di cronaca, dovranno darne immediata comunicazione alla rispettiva Divisione o al Comitato competente per i provvedimenti conseguenziali.

Si allega alla presente circolare il «Regolamento per la cronaca radiotelevisiva».

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti, e con l'occasione si inviano i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio



## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOTELEVISIVA DELLE GARE ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

La Lega Nazionale Dilettanti, considerato l'interessamento relativo alle gare disputate nell'ambito della stessa sede locale e allo scopo di garantire sia l'esercizio del diritto di cronaca sia i diritti delle società associate, ha predisposto il seguente:

### **REGOLAMENTO**

1) La Lega Nazionale Dilettanti autorizza, anche per la stagione sportiva 2009/2010, le Emittenti Radiotelevisive private ad esercitare il diritto di cronaca sportiva e riprese radiotelevisive sui campi ove si disputano le gare delle società associate alla Lega stessa, nel rispetto delle modalità del presente Regolamento.

2) La Lega Nazionale Dilettanti concede alle Emittenti Radiotelevisive private italiane, per la stagione sportiva 2009/2010, il nulla-osta per l'esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva:

- **per l'esercizio della cronaca radiofonica:**

trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell'intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti Radiofoniche abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flashes di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di **tre minuti primi**;

- **per l'esercizio della cronaca televisiva:**

sintesi filmate, trasmesse in differita, di durata complessiva non **superiore ai tre minuti**.

3) L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la riproduzione televisiva integrale delle gare, di tempi delle gare stesse, di brani o sintesi, nè con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni radiofoniche o televisive, le eventuali autorizzazioni dovranno formare oggetto di accordi privati fra le singole Emittenti e le società interessate, soggette alla ratifica da parte delle rispettive Divisioni o dai Comitati competenti, fermo restando che non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita **prima delle ore 20.30** del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, **non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.**

4) Il nulla-osta per l'esercizio della cronaca e per la ripresa del relativo materiale audiovisivo entro i limiti di cui all'art. 2) viene rilasciato - per delega della Lega Nazionale Dilettanti - dalle competenti Divisioni o Comitati, a richiesta delle Emittenti private che:

a) risultino autorizzate dalle competenti Autorità, in base alle disposizioni legislative vigenti, all'esercizio della stazione radiofonica e/o televisiva per la quale viene rilasciato il nulla-osta (certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, concessione governativa relativa alle frequenze e certificato della Camera di Commercio-visura camerale);

b) risultino iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell'art. 5 della Legge 3/2/1963 n. 69;



c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva a persone iscritte all'Albo dei Giornalisti professionisti e/o pubblicisti, nel rispetto della Legge 3/2/1963 n. 69;

d) accettino tutte le clausole del presente Regolamento e si impegnino a rispettarle;

e) abbiano stipulato, con una primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.

5) Il nulla-osta delle Divisioni e dei Comitati viene rilasciato per l'intera stagione calcistica per la quale è richiesto, e comunque cessa di ogni validità al 30 giugno di ogni anno.

6) Per ottenere il nulla-osta, ogni Emittente privata radiofonica o televisiva deve inoltrare domanda scritta alla rispettiva Divisione o al Comitato competente, alla quale deve essere allegata:

a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 4;

b) le generalità del o dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all'Albo;

c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante dell'Emittente stessa;

d) copia della polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla lett. e) del precedente art. 4.

La Divisione o il Comitato esaminate le domande e la relativa documentazione nell'ordine in cui le stesse pervengono, e ove ne ritengano la regolarità, concederanno all'emittente il nulla-osta, a valere fino al 30 giugno successivo.

7) La Divisione o il Comitato in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l'Emittente:

a) non risulti più in tutto od in parte in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4;

b) non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento, o per aver diffuso i servizi di cronaca senza osservare i limiti indicati nei precedenti artt. 2 e 3, o per non essersi attenuta alle disposizioni contenute negli artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento.

Nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, resta salvo il diritto della Divisione e del Comitato e/o delle Società interessate di ottenere dall'Emittente inadempiente il risarcimento dei danni subiti.

8) Per accedere agli stadi, ai fini dell'esercizio della cronaca sportiva e della ripresa del relativo materiale, le Emittenti private in possesso del nulla-osta della rispettiva Divisione o del Comitato devono far pervenire alla società organizzatrice dell'incontro una richiesta scritta, anche telegrafica, almeno 4 giorni prima della data per cui la partita è programmata. Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la società rilascia l'autorizzazione all'accesso, valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce.



Le società potranno negare l'autorizzazione all'accesso qualora l'Emittente non risulti in possesso del nulla-osta della Divisione o del Comitato o lo abbiano revocato per i motivi indicati al precedente art. 7.

Le società potranno altresì negare l'autorizzazione all'accesso nello stadio in ogni altro caso in cui l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e delle attrezzature di registrazione e ripresa sia ritenuto dalla società pregiudizievole per l'ordine e l'incolumità pubblica all'interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell'incontro.

9) I servizi di cronaca radiofonici e televisivi devono essere effettuati esclusivamente da persone iscritte all'Albo dei giornalisti e/o pubblicisti. Tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale.

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall'Emittente, attestante la sua appartenenza all'Emittente stessa.

In difetto del documento di identificazione di cui sopra, gli organizzatori dell'incontro non sono tenuti a consentire l'accesso a giornalisti, pubblicisti e personale tecnico.

10) E' fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti radiofoniche e televisive:

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;

- di valersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;

- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;

- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi;

- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;

- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio.

11) Le Emittenti radiotelesive sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., le Divisioni, i Comitati e le società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l'Ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

Il Legale Rappresentante della Emittente \_\_\_\_\_ con la sottoscrizione di ciascuna delle pagine che compongono il «Regolamento» che precede, accetta e si impegna di rispettare tutte le clausole in esso contenute e segnatamente quelle che formano oggetto degli articoli 2, 3, 7, 8, 9,10 ed 11.

In fede

Il Legale Rappresentante dell'Emittente



## **STRALCIO CIRCOLARE N. 4 DEL 1° LUGLIO 2009**

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2009/2010, fatte salve le direttive in merito emanate dalla Lega stessa per l'attività del Comitato Interregionale.

### **Art. 1 ACCESSO AGLI STADI**

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

- a) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. e dall'U.S.S.I.;
- b) i giornalisti, i radiocronisti ed i telecronisti che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente circolare;
- c) i fotografi che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società ospitante nel rispetto delle modalità specificamente previste dalla lettera a/7 dell'art. 9 della presente circolare;
- d) i tecnici e gli operatori radiofonici e televisivi che abbiano facoltà di accesso ai sensi degli articoli 4 e 6 del «Regolamento per l'esercizio della cronaca radiotelevisiva» emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti con Circolare n. 3 del 1 luglio 2009.**

### **Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA**

Possono accedere alla Tribuna Stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 previa esibizione della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I., dall'U.S.S.I. o dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente Circolare.

### **Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA**

Possono accedere ai locali adibiti a Sala Stampa, previa esibizione della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I., dall'U.S.S.I. o dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante, i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963.

Possono accedere altresì alla Sala Stampa i radiocronisti, i telecronisti e gli operatori radiotelevisivi che siano in possesso dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalle lettere a/6 e a/8 dell'art. 9 della presente Circolare.

### **Art. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIUOCO**

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso al recinto di giuoco dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti e dei tecnici radiofonici e televisivi.

Possono accedere al recinto di giuoco soltanto i fotografi che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla lettera a/7 dell'art. 9 della presente Circolare.



I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di giuoco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco nelle apposite postazioni situate dietro le porte e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate.

Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi che abbiano ottenuto l'accesso al recinto di giuoco.

#### **Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI**

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi al sottopassaggio ed agli spogliatoi dell'arbitro e delle due squadre.

**L'accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle «Carte Federali».**

#### **Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI**

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi ai locali antistanti gli spogliatoi.

L'accesso ai locali antistanti gli spogliatoi potrà essere concesso ai giornalisti, ai radiocronisti, ai telecronisti ed ai tecnici radiofonici e televisivi:

- a) soltanto dopo che la terna arbitrale, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;
- b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

#### **Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI**

In occasione delle gare ufficiali e non della Società ospitante e ospitata i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai radiocronisti, telecronisti e agli operatori radiotelevisivi accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste delle lettere a/6 e a/8 dell'art. 9 della presente circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche ospitanti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della presente Circolare.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Le interviste effettuate nella Sala Stampa, o comunque all'interno degli stadi, potranno essere trasmesse in differita dalle Emittenti Radiofoniche e Televisive non prima di trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione previste nell'esercizio del diritto di cronaca.

#### **Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE**

**L'art. 48, comma 2, del «Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti» stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine.**

In considerazione di quanto sopra le Società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere



riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati o Divisioni.

Qualora l'autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando d'accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante ma non potranno accedere al recinto di giuoco.

### **Art. 9 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI**

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi dei giornalisti e dei tecnici degli Organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2009/2010.

Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti alla condizione che vengano rispettate, per quanto riguarda i limiti e le modalità, le seguenti disposizioni:

- a/1 - le richieste di rilascio ai giornalisti delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori responsabili;
- a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l'intera stagione sportiva 2009/2010; i «tagliandi di accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;
- a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell'inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2009/2010; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno quattro giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti sportivi qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/5 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti sportivi qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati» da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/6 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai radiocronisti ed ai telecronisti delle Emittenti radiofoniche e televisive che abbiano ottenuto il nullaosta per l'esercizio della cronaca e che facciano pervenire la richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel pieno rispetto dell'art. 8 del «Regolamento per l'esercizio della cronaca radiotelevisiva»;
- a/7 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all'Albo professionale; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle Agenzie fotografiche o degli Organi di informazione interessati almeno quattro giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso; i fotografi che otterranno il rilascio dei «Tagliandi di accesso» saranno tenuti al rigoroso rispetto dell'art. 3 della presente circolare;



a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle Emittenti radiotelevisive che abbiano ottenuto il nulla-osta potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'Emittente di appartenenza di realizzare i servizi radiofonici o televisivi e che siano in possesso, a tale titolo, del "Tagliando di accesso" rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato dalla Emittente di appartenenza; si ribadisce che ciascuna Emittente radiotelevisiva potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno ad esse richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'Organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche ospitanti dovranno:

- a) dare immediata comunicazione delle violazioni alla Lega Nazionale Dilettanti;
- b) negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera - Stampa»;
- c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, radiocronisti, telecronisti, fotografi, tecnici ed operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente circolare, saranno perseguite ai sensi dell'art. 1 del C.G.S.

## **STRALCIO CIRCOLARE N. 4 DEL 1° LUGLIO 2009**

Con la presente si comunica che, al fine di adottare il provvedimento di decadenza dalla affiliazione come previsto dall'art.16 delle N.O.I.F., alla Segreteria Federale necessita di conoscere tempestivamente tutte le Società dichiarate inattive dagli enti in indirizzo.

Pertanto, gli stessi enti dovranno pubblicare, **entro e non oltre 15 giorni** dal verificarsi della inattività, la dichiarazione di inattività stessa e darne contestuale comunicazione alla Segreteria Federale.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono cordiali saluti.

## **ATTIVITA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

## **RIDUZIONE ORGANICO CAMPIONATO DI ECCELLENZA DA 18 A 16 SQUADRE DALLA STAGIONE SPORTIVA 2010 – 2011.**

Come già anticipato nel programma elettorale presentato in occasione dell'Assemblea Elettiva del 10 gennaio 2009, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia della L.N.D., nella riunione del 15 giugno 2009 ha deliberato, all'unanimità, la riduzione dell'organico del



campionato di Eccellenza da 18 a 16 squadre, dalla stagione sportiva 2010 – 2011, ripristinando così il format naturale e tradizionale del massimo campionato regionale.

Tale decisione scaturisce dalla necessità, più volte manifestata dalle Società, di ridurre il numero delle gare di campionato e soprattutto l'eliminazione o la diminuzione dei turni infrasettimanali.

Inoltre le Società potranno riscontrare un abbattimento di costi e pianificare l'intera stagione sportiva agonistica con meno intensità e con un calendario più adeguato alle esigenze del calcio dilettantistico.

Con un prossimo Comunicato Ufficiale saranno rese note le disposizioni che regoleranno le retrocessioni dal campionato di Eccellenza al campionato di promozione per la stagione sportiva 2009 – 2010.

## **NUOVA FORMULA DELLA COPPA ITALIA DILETTANTI**

Come già anticipato nel programma elettorale presentato in occasione dell'Assemblea Elettiva del 10 gennaio 2009, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia della L.N.D., nella riunione del 15 giugno 2009 ha deliberato, l'istituzione della Coppa Italia Dilettanti – fase Regionale – di Eccellenza e della Coppa Italia Dilettanti – fase Regionale – di Promozione a partire dalla stagione sportiva 2009 – 2010.

Si tratta di un'iniziativa, per questa stagione a titolo sperimentale, che intende valorizzare le squadre partecipanti ad entrambi i campionati assicurando visibilità e la possibilità, per quanto riguarda la vincente della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza, di partecipare alla fase Nazionale per l'eventuale accesso in serie D; per la vincente della Coppa Italia Dilettanti di Promozione di essere ammessa di diritto al 3° posto della graduatoria delle ammissioni al campionato di Eccellenza – stagione sportiva 2010 – 2011, in caso di posti vacanti, (tale collocazione è stata determinata dalla contingente riduzione dell' organico del campionato di Eccellenza previsto al termine della corrente stagione sportiva da 18 a 16 squadre) ed al 2° nella graduatoria delle ammissioni al campionato di Eccellenza – stagione sportiva 2011 – 2012, in caso di posti vacanti.

Le nuove formule individuate porteranno notevoli benefici alle Società di natura economica ed organizzativa poiché il calendario risulterebbe più snello ed adeguato ai tempi; le gare più avvincenti e tecnicamente equilibrate; minori costi per trasferte ed attività.

La Coppa Puglia, invece, riservata alle Società di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria, conserverà la medesima formula delle precedenti edizioni.

## **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA', ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010**

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2009/2010.

"Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 29/05/09, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D., allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta



unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato i seguenti:

## **OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**

Nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2009/2010, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

### **ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)**

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

#### **ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1990 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1991 IN POI.**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1990 e 1° Gennaio 1991.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17** (ex art. 12) - **comma 5 del codice di giustizia sportiva.**

### **1^ - 2^ CATEGORIA, CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3^ CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA PUGLIA**

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

#### **ALMENO TRE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1989 IN POI**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1989.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17** (ex art. 12) - **comma 5 del codice di giustizia sportiva.**

## RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	2	1990	1	1991
PROMOZIONE	2	1990	1	1991
COPPA ITALIA (fase regionale)	2	1990	1	1991
PRIMA CATEGORIA	3	1989		
SECONDA CATEGORIA	3	1989		
TERZA CATEGORIA	3	1989		
COPPA PUGLIA	3	1989		



Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1<sup>a</sup> - 2<sup>a</sup> categoria, Campionato Provinciale di 3<sup>a</sup> categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

I SIGNORI DELEGATI DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI SONO PREGATI DI RIPORTARE QUANTO INNANZI SUI PROPRI COMUNICATI UFFICIALI.

## RIEPILOGATIVO ISCRIZIONI AI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2009 - 2010

STAGIONE SPORTIVA 2009/2010	QUOTA ASSOC.	DIRITTI ISCRIZ.	DEPOSITO CAUZ.	TOTALE	SCADENZA	DATA	ORE
<b>ATTIVITA' REGIONALE L.N.D.</b>							
ECCELLENZA	200,00	2.500,00	3.800,00	<b>6.500,00</b>	MARTEDI'	14/07/09	12.00
PROMOZIONE	200,00	1.900,00	3.200,00	<b>5.300,00</b>	MARTEDI'	14/07/09	12.00
REG. LE JUNIORES		800,00	700,00	<b>1.500,00</b>	MARTEDI'	14/07/09	12.00
1 <sup>a</sup> CATEGORIA	200,00	1.400,00	2.400,00	<b>4.000,00</b>	MARTEDI'	21/07/09	12.00
2 <sup>a</sup> CATEGORIA	200,00	1.000,00	2.000,00	<b>3.200,00</b>	MARTEDI'	21/07/09	12.00
<b>ATTIVITA' PROVINCIALE L.N.D.</b>							
3 <sup>a</sup> CATEGORIA	200,00	600,00	1.500,00	<b>2.300,00</b>	MARTEDI'	15/09/09	12.00
3 <sup>a</sup> CAT. UNDER 21	200,00	600,00	1.500,00	<b>2.300,00</b>	MARTEDI'	15/09/09	12.00
3 <sup>a</sup> CAT. UNDER 18	200,00	600,00	1.500,00	<b>2.300,00</b>	MARTEDI'	15/09/09	12.00
PROV.LE JUNIORES	200,00	600,00	700,00	<b>1.500,00</b>	MARTEDI'	15/09/09	12.00
ATTIVITA' MISTA*	200,00	600,00	700,00	<b>1.500,00</b>	MARTEDI'	15/09/09	12.00
ATTIVITA' AMATORI		400,00	1.400,00	<b>1.800,00</b>	MARTEDI'	15/09/09	12.00
<b>DELEGAZIONE CALCIO A 5</b>							
REG.LE C/5 C/1	200,00	700,00	1.300,00	<b>2.200,00</b>	VENERDI'	31/07/09	12.00
REG.LE C/5 C/2	200,00	500,00	1.100,00	<b>1.800,00</b>	VENERDI'	31/07/09	12.00
REG.LE C/5 FEMM.	200,00	300,00	1.000,00	<b>1.500,00</b>	MARTEDI'	15/09/09	12.00
JUNIORES C/5		300,00	300,00	<b>600,00</b>	MARTEDI'	29/09/09	12.00
PROV.LE SERIE D C/5	200,00	400,00	900,00	<b>1.500,00</b>	MARTEDI'	29/09/09	12.00
<b>DELEGAZIONE CALCIO FEMMINILE</b>							
REG.LE C/11 FEMM.	200,00	700,00	1.300,00	<b>2.200,00</b>	MARTEDI'	08/09/09	12.00
PROV.LE C/F SERIE D	200,00	400,00	900,00	<b>1.500,00</b>	MARTEDI'	08/09/09	12.00



## ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

#### A. ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### 1.3 COMUNICAZIONI COMITATO PROVINCIALE

#### Orario d'ufficio ed informazioni Delegazione Provinciale di Foggia

Si porta a conoscenza delle Società dipendenti che gli Uffici della Delegazione Provinciale di Foggia sono aperti al pubblico nei giorni ed orario qui di seguito, riportati:

**MERCOLEDI' } dalle ore 18.00**  
**GIOVEDI' } alle ore 19.00**

Si precisa che negli orari diversi da quelli sopra indicati, gli Uffici rimangono chiusi al pubblico ed alle Società per consentire il disbrigo delle pratiche, nonché la necessaria organizzazione interna della Delegazione.

## 2. CAMPIONATI PROVINCIALI

### 1) CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Il Campionato di Terza Categoria è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale in base alle società facenti parte degli organici di 3<sup>a</sup> Categoria stagione sportiva 2008/2009; alle retrocessioni dal campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2008/2009, nonché alle Società nuove affiliate. Le Società che hanno diritto di partecipare al campionato di Terza Categoria, stagione sportiva 2009/2010, dovranno inviare **ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GIURISDIZIONE**, a mezzo lettera raccomandata, la domanda di iscrizione (mod. 6/L.N.D. in duplice copia) con allegati:

- a) *domanda di affiliazione alla F.I.G.C. mod. 166/L.N.D. (solo per le Società nuove affiliate);*
- b) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, secondo il modello predisposto dal Comitato Regionale Puglia, rilasciata dall'Ente proprietario, per la disputa di tutte le gare del Campionato Provinciale di Terza Categoria e di altre Manifestazioni ufficiali.  
*L'impianto di gioco dovrà essere regolamentare e omologato dalla F.I.G.C. (Art.27 del Regolamento Lega Dilettanti.*  
*Nella dichiarazione di disponibilità deve essere indicato che la stessa non potrà essere revocata nel corso della stagione sportiva*

c) *dichiarazione di autocertificazione onorabilità prevista dall'Art.22/bis delle N.O.I.F.;*

d) ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE o RICEVUTA BONIFICO BANCARIO di di € 2.300,00 (duemilatrecento/00) per:



- Diritti di iscrizione	€ 600,00
- Diritti di Associazione alla L.N.D.	€ 200,00
- Versamento in conto spese federali ed assicurative	<u>€ 1.500,00</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.300,00</b>

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE DEVONO PERVENIRE, O ESSERE DEPOSITATE, PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GIURISDIZIONE ENTRO LE **ORE 12.00 DI MARTEDI' 15 SETTEMBRE 2009.**

*I relativi moduli di iscrizione dovranno essere ritirati presso la Delegazione Provinciale di giurisdizione*

## **2) CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA UNDER 21**

Il Campionato di 3<sup>a</sup> Categoria Under 21 è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale. Possono richiedere l'iscrizione al Campionato di 3<sup>a</sup> Categoria Under 21 per la stagione sportiva 2009/2010:

- le Società di nuova affiliazione;
- le Società retrocesse dal Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria 2008/2009 o comunque facenti parte degli organici di 3<sup>a</sup> Categoria;
- le Società che con le rispettive prime squadre partecipano ai Campionati di Categoria superiore.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale stabilirà le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria, nonché la data di inizio del Campionato.

Alle Società vincenti il Campionato di "3<sup>a</sup> Categoria - Under 21", organizzato in ambito Provinciale, è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria purché, le stesse, non partecipino con la loro prima squadra, al Campionato di 3<sup>a</sup> categoria o a Campionati di Categoria superiore.

Le Società che parteciperanno al campionato di Terza Categoria - Under 21 stagione sportiva 2009/2010, dovranno inviare alla Delegazione Provinciale di giurisdizione, a mezzo lettera raccomandata, la domanda di iscrizione (mod. 6/L.N.D. in duplice copia) con allegati:

a) *domanda di affiliazione alla F.I.G.C. mod. 166/L.N.D. (solo per le Società nuove affiliate)*

b) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, secondo il modello predisposto dal Comitato Regionale Puglia, rilasciata dall'Ente proprietario, per la disputa di tutte le gare del Campionato Provinciale di Terza Categoria Under 21 e di altre Manifestazioni ufficiali.

*L'impianto di gioco dovrà essere regolamentare e omologato dalla F.I.G.C. (Art.27 del Regolamento Lega Dilettanti.*

*Nella dichiarazione di disponibilità deve essere indicato che la stessa non potrà essere revocata nel corso della stagione sportiva*

c) *dichiarazione di autocertificazione onorabilità prevista dall'Art.22/bis delle N.O.I.F.;*

d) ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE o RICEVUTA BONIFICO BANCARIO di  
€ 2.300,00 (duemilatrecento/00) per:

- Diritti di iscrizione	€ 600,00
- Diritti di Associazione alla L.N.D.	€ 200,00



- Versamento in conto spese federali ed assicurative	€ 1.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.300,00</b>

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE DEVONO PERVENIRE, O ESSERE DEPOSITATE, PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GIURISDIZIONE ENTRO LE **ORE 12.00 DI MARTEDI' 15 SETTEMBRE 2009.**

*I relativi moduli di iscrizione dovranno essere ritirati presso la Delegazione Provinciale di giurisdizione*

### **3) CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA UNDER 18**

Il Campionato di 3<sup>a</sup> Categoria Under 18 è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale. Possono richiedere l'iscrizione al Campionato di 3<sup>a</sup> Categoria Under 18 stagione sportiva 2009/2010:

- le società di nuova affiliazione;
- le società retrocesse dal Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria 2008/2009 o comunque facenti parte degli organici di 3<sup>a</sup> Categoria;
- le società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categorie superiori.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale stabilirà le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria, nonché la data di inizio del Campionato.

Alle società vincenti il Campionato di 3<sup>a</sup> Categoria Under 18, organizzato in ambito provinciale, è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria purché, le stesse, non partecipino con la loro prima squadra al Campionato di 3<sup>a</sup> Categoria, a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

Le Società che parteciperanno al campionato di Terza Categoria - Under 18 stagione sportiva 2009/2010, dovranno inviare al Comitato Provinciale di giurisdizione, a mezzo lettera raccomandata, la domanda di iscrizione (mod. 6/L.N.D. in duplice copia) con allegati:

a) *domanda di affiliazione alla F.I.G.C. mod.166/L.N.D. (solo per le Società nuove affiliate)*

b) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, secondo il modello predisposto dal Comitato Regionale Puglia, rilasciata dall'Ente proprietario, per la disputa di tutte le gare del Campionato Provinciale di Terza Categoria Under 18 e di altre Manifestazioni ufficiali.

*L'impianto di gioco dovrà essere regolamentare e omologato dalla F.I.G.C. (Art.27 del Regolamento Lega Dilettanti.*

*Nella dichiarazione di disponibilità deve essere indicato che la stessa non potrà essere revocata nel corso della stagione sportiva*

c) *dichiarazione di autocertificazione onorabilità prevista dall'Art.22/bis delle N.O.I.F.;*

d) ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE o RICEVUTA BONIFICO BANCARIO di  
€ 2.300,00 (duemilatrecento/00) per:

- Diritti di iscrizione	€ 600,00
- Diritti di Associazione alla L.N.D.	€ 200,00
- Versamento in conto spese federali ed assicurative	€ 1.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.300,00</b>



LE DOMANDE DI ISCRIZIONE DEVONO PERVENIRE, O ESSERE DEPOSITATE, PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GIURISDIZIONE ENTRO LE **ORE 12.00 DI MARTEDI' 15 SETTEMBRE 2009.**

*I relativi moduli di iscrizione dovranno essere ritirati presso la Delegazione Provinciale di giurisdizione*

#### **4) CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES**

Il Campionato Provinciale Juniores è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale.

Al Campionato Provinciale "Juniores" possono partecipare le Società di nuova affiliazione, le squadre di Società partecipanti al Campionato di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> Categoria, "3<sup>a</sup> Categoria - Under 21" e "3<sup>a</sup> Categoria - Under 18" che ne abbiano fatto richiesta.

Le Società che parteciperanno al campionato Provinciale Juniores stagione sportiva 2009/2010, dovranno inviare alla Delegazione Provinciale di giurisdizione, a mezzo lettera raccomandata, la domanda di iscrizione (mod. 6/L.N.D. in duplice copia) con allegati:

a) *domanda di affiliazione alla F.I.G.C. mod.166/L.N.D. (solo per le Società nuove affiliate)*

b) *dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, secondo il modello predisposto dal Comitato Regionale Puglia, rilasciata dall'Ente proprietario, per la disputa di tutte le gare del Campionato Provinciale Juniores e di altre Manifestazioni ufficiali.*

*L'impianto di gioco dovrà essere regolamentare e omologato dalla F.I.G.C. (Art.27 del Regolamento Lega Dilettanti.*

*Nella dichiarazione di disponibilità deve essere indicato che la stessa non potrà essere revocata nel corso della stagione sportiva*

c) *dichiarazione di autocertificazione onorabilità prevista dall'Art.22/bis delle N.O.I.F.;*

d) **ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE o RICEVUTA BONIFICO BANCARIO di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per:**

- Diritti di iscrizione	€ 600,00
- Diritti di Associazione alla L.N.D.(società pure)	€ 200,00
- Versamento in conto spese federali ed assicurative	€ 700,00
<b>TOTALE</b>	<b>€1.500,00</b>

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE DEVONO PERVENIRE, O ESSERE DEPOSITATE, PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GIURISDIZIONE ENTRO LE **ORE 12.00 DI MARTEDI' 15 SETTEMBRE 2009.**

*I relativi moduli di iscrizione dovranno essere ritirati presso la Delegazione Provinciale di giurisdizione*

#### **5) ATTIVITA' MISTA**

Le Delegazioni Provinciali hanno facoltà di organizzare, in ambito Provinciale, i Campionati misti con la partecipazione - nello stesso girone - di squadre di 3<sup>a</sup> Categoria under 18 e squadre Juniores con l'osservanza dei rispettivi obblighi di impiego dei calciatori in relazione all'età.

Resta inteso che, in tali ipotesi, alle società di 3<sup>a</sup> Categoria under 18 vincenti il proprio girone non viene riconosciuto il diritto alla promozione al Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria.

Le Società che parteciperanno al campionato MISTO, stagione sportiva 2009/2010, dovranno inviare alla Delegazione Provinciale di giurisdizione, a mezzo lettera raccomandata, la domanda di iscrizione (mod. 6/L.N.D. in duplice copia) con allegati:



- a) *domanda di affiliazione alla F.I.G.C. mod.166/L.N.D. (solo per le Società nuove affiliate)*
- b) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, secondo il modello predisposto dal Comitato Regionale Puglia, rilasciata dall'Ente proprietario, per la disputa di tutte le gare del Campionato Provinciale Juniores e di altre Manifestazioni ufficiali.  
*L'impianto di gioco dovrà essere regolamentare e omologato dalla F.I.G.C. (Art.27 del Regolamento Lega Dilettanti).*  
*Nella dichiarazione di disponibilità deve essere indicato che la stessa non potrà essere revocata nel corso della stagione sportiva*
- c) *dichiarazione di autocertificazione onorabilità prevista dall'Art.22/bis delle N.O.I.F.;*
- d) ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE o RICEVUTA BONIFICO BANCARIO di  
€ 1.500,00 (millecinquecento/00) per:

- Diritti di iscrizione € 600,00
- Diritti di Associazione alla L.N.D. (società pure) € 200,00

**ATTIVITA' PROVINCIALE L.N.D.**

3^ CATEGORIA	SCADENZA	ISCRIZIONE	MARTEDI'	15/09/2009	ORE	12.00
3^ CAT. UNDER 21	SCADENZA	ISCRIZIONE	MARTEDI'	15/09/2009	ORE	12.00
3^ CAT. UNDER 18	SCADENZA	ISCRIZIONE	MARTEDI'	15/09/2009	ORE	12.00
PROV.LE JUNIORES	SCADENZA	ISCRIZIONE	MARTEDI'	15/09/2009	ORE	12.00
ATTIVITA' MISTA*	SCADENZA	ISCRIZIONE	MARTEDI'	15/09/2009	ORE	12.00
ATTIVITA' AMATORI	SCADENZA	ISCRIZIONE	MARTEDI'	15/09/2009	ORE	12.00

.....

**Publicato in Foggia ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il giorno 20.07.2009.**

**IL SEGRETARIO  
(Carlo CASIELLO)**

**IL DELEGATO  
(Luciano IMBRIANO)**